

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura

AGEVOLAZIONI

03

AGEVOLAZIONI FISCALI

04

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

TUTELA E SICUREZZA

06

SICUREZZA SUL LAVORO

IMMOBILI

07

LOCAZIONI - Aspetti fiscali - Imposizione indiretta

08

Leggi In evidenza

09

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura - Addizionale suicompensi a titolo di bonus e stock option dei dirigenti e amministratori del settore finanziario - Applicazione - Chiarimenti (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.1.2022 n. 11)

Con la risposta a interpello 11.1.2022 n. [11](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti utili ai fini della corretta applicazione dell'addizionale del 10% *ex art. 33* del DL 78/2010 nell'ipotesi in cui sussistano per il lavoratore interessato due tipologie di rapporti di lavoro (come dirigente e come amministratore) con società distinte.

In particolare, il dirigente:

- riceve dalla banca di cui è dipendente una remunerazione in misura fissa, una remunerazione variabile (in contanti e/o in titoli azionari della banca) e un corrispettivo derivante da patti di non concorrenza (PNC) e da patti sul termine di preavviso (PTP);
- ricopre allo stesso momento anche incarichi societari presso altre società del gruppo, ricevendo - in aggiunta alla remunerazione (fissa e variabile) e al corrispettivo derivante dal PNC e dal PTP - un compenso annuo fisso dalla società all'atto della nomina, ai sensi dell'[art. 2389](#) primo comma c.c.

Addizionale del 10%

L'[art. 33](#) co. 1 del DL 78/2010 prevede l'applicazione di un'aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati sotto forma di *bonus* e *stock option*, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, e attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore (tipicamente gli amministratori).

Il co. *2-bis* ha poi previsto che per i compensi erogati sotto forma di *bonus* e *stock option*, di cui al co. 1, l'addizionale si applichi sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

Componenti retributive rilevanti

Il primo chiarimento riguarda la corretta determinazione delle due forme di remunerazione (fissa e variabile) rilevanti ai fini dell'applicazione dell'addizionale del 10%, in presenza di distinti rapporti contrattuali: subordinato (con qualifica di dirigente) e amministratore.

In questo caso, l'Agenzia delle Entrate, richiamando la circ. 13.5.2011 n. [20](#), è del parere che debbano essere considerate distinte le componenti retributive dei due rapporti di lavoro e pertanto la banca, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà calcolare l'importo da assoggettare all'addizionale del 10%:

- considerando solo le componenti retributive erogate ai propri dipendenti per l'attività di dirigente;
- non tenendo conto del compenso percepito per l'attività di amministratore svolta presso un'altra società operante nel settore finanziario.

Riconducibilità alla quota variabile dei patti di non concorrenza e di preavviso

La seconda precisazione riguarda la riconducibilità delle remunerazioni percepite nell'ambito dei PNC e PTP alla quota fissa o alla quota variabile della retribuzione.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che i compensi percepiti in base ai PNC e PTP debbano essere ricompresi nell'importo della remunerazione variabile da assoggettare all'addizionale del 10%.

Ciò in quanto:

- per remunerazione variabile si intende la remunerazione il cui riconoscimento o la cui erogazione possono modificarsi in relazione alla *performance* (circ. Banca d'Italia 17.12.2013 n. [285](#));
- i PNC e PTP prevedono l'applicazione delle clausole di *malus* e di *claw-back*, le quali consentono alla banca di sospendere o chiedere la restituzione, anche parziale, delle somme riconosciute per i patti in argomento, a fronte di valutazioni *ex post* negative dei risultati aziendali, ovvero di comportamenti fraudolenti connotati da colpa grave da parte del dipendente che abbiano generato danni e/o perdite per il gruppo bancario o per la clientela.

art. 33 DL 31.5.2010 n. 78

Risposta interpello Agenzia Entrate 11.1.2022 n. 11

Il Quotidiano del Commercialista del 12.1.2022 - "Compensi di amministratore e dirigente da separare per l'addizionale su bonus e stock option" - Negro - Silvestro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Stock option" - Cotto A. - Sanna S. - Tombari E.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Aiuti corrisposti a fronte dell'emergenza epidemiologica - Quadro temporaneo aiuti di Stato - Rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 - Autodichiarazione ex DL 41/2021 (DM 11.12.2021)

Con il [DM 11.12.2021](#), il cui testo bollinato è stato reso disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze, sono definite le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, in attuazione delle disposizioni di cui all'[art. 1](#) co. 13 - 17 del DL 41/2021.

Normativa di riferimento

Come evidenziato dalla [relazione illustrativa](#) al DM, le disposizioni di cui all'[art. 1](#) co. 13 - 17 del DL 41/2021 hanno disegnato un quadro normativo (c.d. "regime-quadro") finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno elencate al comma 13 del medesimo DL (e richiamate anche nell'[art. 1](#) del DM) di usufruire dei massimali previsti per le Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 *final*, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Si rileva che il decreto fa riferimento ai massimali previsti fino al 31.12.2021, come risultanti dall'aggiornamento del Quadro temporaneo del 28.1.2021, sulla base della decisione della Commissione europea 15.10.2021 n. [C \(2021\) 7521 final](#) che considera le misure notificate relative all'aiuto SA.62668.

Aiuti oggetto della disciplina

La disciplina prevista dall'[art. 1](#) co. 13 - 15 del DL 41/2021 riguarda, nello specifico, le seguenti misure ([art. 1](#) co. 13 del DL 41/2021 convertito, come integrato dal DL 146/2021, e [art. 1](#) del [DM 11.12.2021](#)):

- contributi a fondo perduto del DL "Rilancio" ([art. 25](#) del DL 34/2020), del DL "Ristori" ([art. 1](#), [1-bis](#), [1-ter](#) del DL 137/2020), del DL "Natale" ([art. 2](#) del DL 172/2020), il contributo generale previsto dallo stesso DL "Sostegni" ([art. 1](#) co. 1 - 9 del DL 41/2021) e il contributo per le *start up* ([art. 1-ter](#) del DL 41/2021), nonché il contributo del DL "Sostegni-bis" ([art. 1](#) del DL 73/2021);
- credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda ([art. 28](#) del DL 34/2020 convertito e modificato dall'[art. 77](#) co. 1 lett. 0a), a), b), b-bis) del DL 104/2020, artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020, art. 2-bis del DL 172/2020, [art. 1](#) co. 602 della L. 178/2020 e art. 4 del DL 73/2021);
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ([art. 120](#) del DL 34/2020);
- esclusione dei versamenti IRAP a norma dell'[art. 24](#) del DL 34/2020;
- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili ([art. 177](#) del DL 34/2020, [art. 78](#) co. 1 del DL 104/2020, [art. 78](#) co. 3 del medesimo DL 104/2020 limitatamente all'IMU dovuta per l'anno 2021, [artt. 9](#), [9-bis](#) co. 1 del DL 137/2020, [art. 1](#) co. 599 della L. 178/2020 e [art. 6-sexies](#) del DL 41/2021);
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia ([art. 129-bis](#) del DL 34/2020);
- definizione agevolata degli avvisi bonari ([art. 5](#) del DL 41/2021);
- esonero per il 2021 dal versamento del canone di abbonamento RAI a favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore ([art. 6](#) co. 5 e 6 del DL 41/2021).

Massimali

A norma dell'[art. 2](#) del [DM 11.12.2021](#), gli aiuti richiamati sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, vale a dire:

- per gli aiuti ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021, 800.000,00 euro per impresa unica, ovvero 120.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

- per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 31.12.2021, 1.800.000,00 euro per impresa unica, ovvero 270.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 225.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Gli aiuti richiamati, in presenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, possono essere altresì fruiti nel rispetto del massimale previsto dalla Sezione 3.12, pari a:

- 3.000.000,00 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13.10.2020 al 27.1.2021;

- 10.000.000,00 di euro, per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 31.12.2021.

Data di concessione dell'aiuto

Ai sensi dell'art. 2 co. 3 del DM 11.12.2021, ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea 15.10.2021 n. [C\(2021\) 7521final](#).

In tale decisione la data di concessione è definita come di seguito:

- la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;

- la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione, in relazione ai crediti d'imposta;

- la data di entrata in vigore della normativa di riferimento, negli altri casi (incluso l'annullamento delle rate IMU).

Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate

Il DM rinvia a due provvedimenti che dovranno essere emanati dall'Agenzia delle Entrate, con i quali saranno definiti rispettivamente:

- i termini, le modalità e il contenuto dell'autodichiarazione richiesta per attestare il rispetto dei massimali;

- le modalità attuative per il recupero degli aiuti eccedenti i massimali.

art. 1 co. 13 DL 22.3.2021 n. 41

art. 1 co. 16 DL 22.3.2021 n. 41

DM 11.12.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze Relazione DM

11.12.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 14.1.2022 - "Decreto sull'autodichiarazione aiuti di Stato pronto per la Gazzetta" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 14.1.2022, p. 27 - "Aiuti Covid: il rispetto dei massimali in base alla data di concessione" - Lodoli - Santacroce

Italia Oggi del 14.1.2022, p. 22 - "Aiuti di stato, recuperi light" - Mandolesi

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione - Riduzione del canone di contratto già rinegoziato - Errore della procedura web - Istanza in autotutela (risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.1.2022 n. 13)

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 11.1.2022 n. [13](#), ha chiarito le modalità di accesso al contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione ([art. 9-quater](#) del DL 137/2020) per il contribuente che si sia visto rigettare l'istanza dalla procedura *web* in ragione di una precedente rinegoziazione del canone.

Ambito applicativo del contributo

Il contributo a fondo perduto previsto dall'[art. 9-quater](#) del DL 137/2020 (c.d. DL "Ristori"), che è pari al 50% della riduzione del canone per un massimo di 1.200,00 euro annui, poteva essere richiesto fino al 6.10.2021 dai locatori di contratti di locazione ad uso abitativo, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi all'anno 2021.

In particolare, per accedere alla misura occorre che:

- alla data del 29.10.2020 sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 13.11.2003 n. [87](#);
- l'immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione principale;
- il locatore conceda una riduzione del canone per tutto l'anno 2021 o per parte di esso;
- la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25.12.2020 e sia comunicata, entro il 31.12.2021, all'Agenzia delle Entrate.

Problemi nella presentazione dell'istanza

Per accedere al contributo, i locatori interessati (o gli intermediari delegati) dovevano presentare un'istanza da trasmettere all'Agenzia delle Entrate tra il 6.7.2021 e il 6.10.2021, come stabilito a seguito della proroga del termine ad opera del provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. [227358](#). La domanda doveva essere presentata attraverso un'apposita procedura *web* messa a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Come testimoniato dall'interpello in commento, si sono registrate criticità relative, in particolare, al riconoscimento dell'avvenuta riduzione del canone, nel caso in cui questa seguisse una precedente rinegoziazione, in quanto la procedura *web* non rilevava la riduzione rispetto al canone stabilito in contratto, bensì rispetto alla rinegoziazione precedente.

Nel caso oggetto di interpello, l'istante rappresentava di essere locatore in un contratto con canone annuale di 6.600,00 euro, con decorrenza dal 23.7.2015, oggetto di due rinegoziazioni successive dello stesso importo, una relativa al periodo 23.6.2020 - 22.6.2021, l'altra per il periodo 23.6.2021 - 22.6.2022.

La procedura per la presentazione dell'istanza di ottenimento del contributo, tuttavia, non aveva riconosciuto la seconda diminuzione del canone poiché il canone risultava già di quell'importo a seguito della prima rinegoziazione e aveva respinto l'istanza; il contribuente, pertanto, chiedeva di poter essere ammesso al beneficio, sebbene la procedura *web* di presentazione dell'istanza non consentisse più l'inoltro della richiesta.

Soluzione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver escluso la spettanza del contributo in esame per la prima rinegoziazione, stipulata prima del 25.12.2020, ha affermato che la seconda rinegoziazione (relativa al periodo 23.6.2021 - 22.6.2022) soddisfa il requisito temporale per l'ammissione alla richiesta del contributo, posto che, in assenza di questa seconda rinegoziazione, il canone sarebbe tornato ad essere dovuto in misura piena.

Poiché il termine di presentazione delle domande è spirato, il contribuente, per accedere al beneficio, è tenuto a presentare un'istanza volta alla revisione, in autotutela, dell'esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini, sulla scorta di quanto chiarito con la risoluzione n. 65/2020.

Contenuto dell'istanza in autotutela

L'istanza sottoscritta, che nel caso di specie può essere presentata via PEC in ragione del fatto che l'istante non è residente in Italia, dovrà:

- contenere tutti i dati previsti dal provv. Agenzia delle Entrate 6.7.2021 n. [180139](#) (tra cui i dati del contratto, il codice fiscale del locatore, l'IBAN del conto corrente intestato al locatore);
- prevedere in allegato la documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone;
- essere accompagnata da una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell'errore.

art. 9 quater DL 28.10.2020 n. 137

Risposta interpello Agenzia Entrate 11.1.2022 n. 13

Il Quotidiano del Commercialista del 12.1.2022 - "Contributo per la riduzione del canone anche per le locazioni già rinegoziate" - Pasquale

Il Quotidiano del Commercialista del 28.10.2021 - "Contributo per la riduzione del canone di locazione erogato al 100%" - Pasquale

Guide Eutekne - Diritto civile - "Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione" - Pasquale C.

SICUREZZA SUL LAVORO

Green pass rafforzato per i lavoratori over 50 - Estensione ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato - Obbligo dal 15.2.2022 al 15.6.2022

Il DL 7.1.2022 n. [1](#), in vigore dall'8.1.2022, introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Di seguito sono esposte le principali novità in materia di lavoro.

Green pass rafforzato per i lavoratori over 50

Viene introdotto l'obbligo, dal 15.2.2022 al 15.6.2022, di possedere ed esibire il *green pass* rafforzato, ottenibile a seguito di vaccinazione o di guarigione, da parte dei lavoratori cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia, nonché da parte dei lavoratori cittadini stranieri di cui agli [artt. 34](#) e [35](#) del DLgs. 286/98, *over 50* o che debbano compiere il cinquantesimo anno di età dopo l'8.1.2022 (fermo il termine del 15.6.2022), per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Per tali soggetti vige, infatti, l'obbligo vaccinale fino al 15.6.2022 ai sensi dell'[art. 4-quater](#) del DL 1.4.2021 n. 44.

Il nuovo [art. 4-sexies](#) del DL 44/2021 prevede poi, in caso di inosservanza del suddetto obbligo, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro nei confronti di coloro che dall'1.2.2022:

- non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti dal Ministero della Salute;
- non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'[art. 9](#) co. 3 del DL 52/2021.

Per quanto concerne in particolare il settore privato, il riferimento è sia ai lavoratori dipendenti, sia a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privato, anche sulla base di contratti esterni, che abbiano i predetti requisiti anagrafici.

Divieto di accesso e assenza ingiustificata

Per i suddetti lavoratori *over 50* viene imposto il divieto di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza di *green pass* rafforzato. La violazione del divieto è punibile con una sanzione amministrativa da 600,00 a 1.500,00 euro, oltre che con l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Se all'ingresso i lavoratori comunicano di non essere in possesso del *green pass* rafforzato o ne risultano privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, gli stessi sono considerati assenti ingiustificati (non spetta la retribuzione né altro compenso o emolumento), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione delle certificazioni richieste, e comunque non oltre il 15.6.2022.

Omissione o differimento della vaccinazione

Nel caso in cui vi sia accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, la vaccinazione può essere omessa o differita; il differimento può anche essere motivato dall'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro può adibire i lavoratori interessati a mansioni diverse da quelle abituali senza diminuzione della retribuzione.

Sospensione dopo 5 giorni di assenza

Sostituendo il comma 7 dell'[art. 9-septies](#) del DL 52/2021, viene estesa a tutte le imprese la possibilità di sospendere il lavoratore dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6 della medesima norma per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31.3.2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

art. 1 DL 7.1.2022 n. 1

art. 4 quater DL 1.4.2021 n. 44

art. 4 quinquies DL 1.4.2021 n. 44

art. 4 sexies DL 1.4.2021 n. 44

Il Quotidiano del Commercialista del 11.1.2022 - "Confermato l'obbligo di green pass rafforzato per i lavoratori over 50" - Gianola

Il Quotidiano del Commercialista del 6.1.2022 - "Green pass rafforzato sui luoghi di lavoro per chi ha compiuto 50 anni" - Gianola

Guide Eutekne - Lavoro - "Green pass" - Gianola G.

Immobili

LOCAZIONI

Aspetti fiscali - Imposizione indiretta - Tardiva registrazione del contratto di locazione - Sanzione sulla sola prima annualità (Cass. 12.1.2022 n. 717)

Con la pronuncia 12.1.2022 n. [717](#), la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento della giurisprudenza di merito (C. T. Prov. Milano nn. [1874/3/18](#) e [1610/7/19](#)) secondo cui, in caso di ravvedimento operoso della tardiva registrazione del contratto di locazione di immobili urbani, la sanzione va parametrata alla prima annualità contrattuale se il contribuente opta per il pagamento annuale, e non all'intera durata del contratto di locazione, come invece preteso dall'Agenzia delle Entrate.

Pagamento annuale o in un'unica soluzione

In deroga alla regola generale fissata dall'[art. 43](#) co. 1 lett. h) del DPR 131/86 (che parametrata l'imposta di registro all'"*ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto*"), l'[art. 17](#) co. 3 del DPR 131/86 prevede che, limitatamente ai "*contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno*".

In caso di pagamento per l'intera durata del contratto, inoltre, la Nota I all'art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, prevede, per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, una riduzione dell'imposta "*di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità*".

Infine, l'[art. 17](#) co. 3 ultimo periodo del DPR 131/86 specifica che, in "*caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso*".

Pagamento annuale come obbligo

Dopo aver accuratamente ricostruito tale quadro normativo, la Corte di Cassazione dimostra che, con tali disposizioni, il legislatore ha voluto prevedere, limitatamente alle locazioni pluriennali di immobili urbani (e in deroga all'[art. 43](#) co. 1 lett. h) del DPR 131/86), "*una disciplina, giustificata dalle sottese esigenze di natura socio-economica, in base al quale l'obbligo di corrispondere l'imposta del registro è assolto con cadenza annuale*".

In questo quadro, quindi, il pagamento annuale non configura una dilazione di pagamento, bensì l'esecuzione di un "*preciso obbligo annuale di corresponsione dell'imposta di registro consentito dalla normativa fiscale derogatoria relativa alle sole locazioni pluriennali di immobili urbani*".

In questo senso si era espressa anche la Corte Costituzionale (28.12.2006 n. [461](#)), secondo la quale la facoltà di scegliere il pagamento per tutta la durata del contratto "*non modifica il carattere annuale del tributo relativo alle indicate locazioni di immobili urbani*".

Infine, anche la lettura dell'[art. 17](#) co. 3 ultimo periodo del DPR 131/86 porta nella stessa direzione, ove subordina il rimborso dell'imposta alla duplice condizione della risoluzione anticipata del contratto e del pagamento dell'imposta di registro in unica soluzione. Infatti - spiega la Corte - se il pagamento annuale fosse una mera dilazione di pagamento, la disposizione appena citata non avrebbe senso; essa, invece, si giustifica perché l'assolvimento annuale configura l'esecuzione di un preciso obbligo di corresponsione dell'imposta di registro, consentito dalla normativa fiscale per le sole locazioni pluriennali di immobili urbani.

Effetti sulla sanzione per tardiva registrazione

Appurato che l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro sulla locazione ha natura annuale, la Cassazione ne desume che, in caso di mancata/tardiva registrazione della locazione "*l'importo della sanzione*

da irrogare al contribuente va raggugliato all'imposta dovuta per la prima annualità di contratto".

Vantaggio per il pagamento per l'intera durata

Non sono convincenti, secondo la Corte, le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui il fatto di commisurare la sanzione al canone del primo anno comporterebbe un'abrogazione tacita della facoltà di corresponsione dell'imposta in un'unica soluzione, in quanto tale possibilità si rivelerebbe sempre antieconomica.

In verità - spiegano i giudici di legittimità - il legislatore offre al contribuente che esegue il pagamento per l'intera durata del contratto la possibilità di un risparmio d'imposta, che dovrà essere bilanciato dalla "eventualità di un maggior carico sanzionatorio nel caso di ritardo nell'assolvimento dell'imposta".

art. 17 TUR

Tariffa Parte I art. 5 TUR

Il Quotidiano del Commercialista del 13.1.2022 - "Tardiva registrazione della locazione ravveduta con sanzione sulla prima annualità" - Mauro

Cass. 12.1.2022 n. 717

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Locazione - Fabbricati" - Cissello A., Mauro A.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 22.9.2021

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Spazi o negozi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina - Concessione di un contributo - Provvedimento attuativo

In attuazione dell'art. 7 del DL 14.10.2019 n. 111 (c.d. "decreto clima"), conv. L. 14.12.2019 n. 141, con il presente decreto vengono definite le disposizioni attuative per la concessione di un contributo per incentivare la vendita di prodotti sfusi o alla spina, al fine di ridurre la produzione di rifiuti.

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta:

- agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detersivi, sfusi o alla spina;
- oppure per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.

Il contributo spetta a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti; ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purchè riutilizzabili, puliti e idonei per l'uso alimentare (l'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei).

Ammontare del contributo

Il contributo è pari all'ammontare della spesa sostenuta e documentata, nell'anno 2020 e/o 2021, per ciascun punto vendita:

- per un importo massimo di 5.000,00 euro per ciascun soggetto;
- nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Divieto di cumulo

Il contributo è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale o europea.

Spese ammissibili

Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per:

- l'adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato;
- l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
- le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell'iniziativa.

Non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.

Attestazione delle spese sostenute

L'effettività e l'attinenza delle spese sostenute deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

- dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o in quello dei consulenti del lavoro;
- ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.

Presentazione della domanda di contributo

Ai fini del riconoscimento del contributo, le imprese interessate devono presentare un'apposita domanda al Ministero della transizione ecologica:

- tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (<https://padigitale.invitalia.it>);
- allegando la prevista documentazione (es. fatture o ricevute attestanti la spesa, attestazione dell'effettività e attinenza delle spese sostenute).

Termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata:

- in relazione alle spese sostenute nel 2020, dalle ore 12.00 del 23.11.2021 alle ore 12.00 del 24.1.2022;
- in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30.4.2022.

Concessione del contributo

Il Ministero della transizione ecologica riconosce il contributo spettante:

- previa verifica del rispetto dei previsti requisiti;
- secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili;
- sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Mantenimento dell'attività di vendita

L'attività di vendita deve essere mantenuta per un periodo minimo di 3 anni dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.

A tali fini, i soggetti beneficiari devono presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000:

- al Ministero della transizione ecologica, mediante la piattaforma informatica disponibile sul relativo sito Internet;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno e per i successivi tre anni dalla concessione del contributo.

Scadenze della settimana

15 gennaio 2022, Sabato *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF

Titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute e relativi interessi derivanti dal conguaglio per l'anno 2020 che al termine del 2021 non sono state trattenute per incapacità o per cessazione del rapporto

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d'imposta - Comunicazione ai propri sostituiti (es. dipendenti, collaboratori) di voler prestare assistenza fiscale in relazione ai modelli 730/2022

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

16 gennaio 2022, Domenica *

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente ad dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della quarta e ultima rata dei contributi dovuti per l'anno 2021

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a dicembre

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel trimestre precedente sui dividendi

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

17 gennaio 2022, Lunedì

IMU

Soggetti passivi - Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dovuto per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.12.2021, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di novembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di settembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di novembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di settembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

SCADENZE DELLA SETTIMANA

20 gennaio 2022, Giovedì**Contributo CONAI**

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il trimestre precedente, se l'importo annuo del contributo non supera 31.000,00 euro per singolo materiale

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per l'anno precedente se l'importo del contributo non è superiore a 2.000,00 euro per singolo materiale

IRPEF e IRES

Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, diretta o tramite intermediario, dei dati delle verifiche periodiche effettuate nel trimestre ottobre- dicembre

Altre scadenze

22 gennaio 2022, Sabato ***Canone di concessione**

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS -Versamento del canone dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre dell'anno precedente

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS -Versamento a saldo per il periodo contabile novembre-dicembre

24 gennaio 2022, Lunedì**Imposte dirette**

Imprese - Presentazione, entro le ore 12.00, della richiesta di contributo a fondo perduto per le spese sostenute nel 2020 per promuovere la vendita di prodotti sfusi o alla spina, tramite la piattaforma Invitalia PA Digitale

25 gennaio 2022, Martedì**Contributi ENPAIA**

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

ALTRE SCADENZE

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di dicembre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre ottobre-dicembre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di novembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a ottobre, novembre e dicembre

26 gennaio 2022, Mercoledì

Soggetti con partita IVA - Regolarizzazione delle violazioni relative al versamento dell'acconto, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

28 gennaio 2022, Venerdì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile gennaio-febbraio, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*